

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 15-313

Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica anno 2019 alla Commissione europea.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i., in particolare l'art. 11 che disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014, e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i., in particolare l'art. 4 che stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;

richiamato che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'art. 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli artt. 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006” (pubblicato in GUUE L 193/2014);

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

visti gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C204/01);

visto l’Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;

vista l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. N. 8/CSR) che prevede l’assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% e della Regione nella misura del 30%;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione europea”;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative”, con cui si stabiliva, tra l’altro:

- di recepire il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea, nonché i relativi allegati;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l’apertura dei bandi PSR - in particolare l’istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell’ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto

“Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti” con la quale, tra l’altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14 - 4451 del 22 dicembre 2016 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Prima proposta di modifiche alla Commissione europea”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, con cui sono state approvate ufficialmente le proposte di modifica di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 5577 del 4 settembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea relativa allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Recepimento delle modifiche relative allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6144 del 15 dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2017 alla Commissione europea”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2017 - recepimento a seguito dell’approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40 - 7147 del 29 giugno 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus")”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n.12-7505 del 7 settembre 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus") - recepimento a seguito dell’approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8015 del 7 dicembre 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2018 alla Commissione europea”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8433 del 1 marzo 2019 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2018 - recepimento a seguito dell’approvazione della Commissione europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019”;

preso atto delle proposte di modifica al PSR esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione plenaria del 6 giugno 2019, e delle conseguenti precisazioni richieste informalmente dalla Commissione europea nel corso della successiva fase di esame informale delle stesse, riportate nelle schede di cui all’Allegato A (modifiche testuali, finanziarie e *focus area*) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto del verbale di chiusura di tale Comitato - di cui alla Determinazione dirigenziale n. 653 del 25 giugno 2019 - con cui l’Autorità di Gestione del PSR stabilisce di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, le citate proposte di modifica al PSR;

considerata la necessità di provvedere alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle citate proposte di modifica, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all’art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

ritenuto opportuno demandare alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di effettuare tale notifica, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti al testo PSR, secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica;

richiamato che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla stessa Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta;

dato atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e non comportano oneri aggiuntivi, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;

richiamato che la suddetta quota di cofinanziamento regionale trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, descritta puntualmente nelle schede di cui all'Allegato A (modifiche testuali, finanziarie e *focus area*) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare la Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, a notificare alla Commissione europea il testo modificato del PSR 2014 - 2020, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, affinché provveda agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica; tenuto conto che le modifiche approvate dalla stessa Commissione saranno recepite con deliberazione della Giunta;

4. di dare atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e non comportano oneri aggiuntivi, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



FEASR



PROPOSTA DI MODIFICHE AL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: PIEMONTE

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte**

C(2015)7456 del 28/10/2015

MODIFICHE TESTUALI, FINANZIARIE E FOCUS AREA

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b), par. ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Indice generale

1: Modifica all'Operazione 6.1.1 – adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 “omnibus”	4
2: Modifica alla Misura 13 – aumento soglia minima di premio.....	5
3: Storno di risorse dall'Operazione 4.1.2 all'Operazione 6.1.1.....	6
4: Storni di risorse da diverse Operazioni a favore della Misura 13.....	8
5: Rimodulazione Focus Area interna alla Misura 16.....	12
6: Inserimento top up sull'Operazione 4.1.3.....	17
7: Modifiche all'Operazione 8.3.1 – rimozione costi standard.....	20
8: Modifiche all'Operazione 8.4.1 – rimozione costi standard.....	22
9: Modifiche all'Operazione 8.5.1 – rimozione costi standard.....	24
10: Modifiche al Capitolo 18 e agli allegati al PSR - rimozione costi standard.....	26
11: Correzione refuso Operazione 10.1.7 - Azione 2, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.....	29

1: Modifica all'Operazione 6.1.1 – adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 “omnibus”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il testo dell'Operazione 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” viene adeguato al disposto del Regolamento (UE) 2393/2017 (cd. “omnibus”), articolo 1 “Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013”, paragrafo 7 “l'articolo 19 è così modificato” punto a) “il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.>>”

Si ritiene opportuna tale modifica del PSR al fine di non escludere dalla possibilità di accedere al sostegno dell'Operazione 6.1.1. i giovani che si sono insediati in agricoltura negli ultimi 24 mesi, in considerazione del fatto che tra gli ultimi bandi attuati sinora (bandi 2017 dell'Operazione 6.1.1 “singola” e del “pacchetto giovani” integrato Operazioni 4.1.2 e 6.1.1, con chiusura della presentazione delle domande al 15 luglio 2017) e l'emanazione del bando 2019 sono intercorsi circa 24 mesi.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel testo dell'Operazione 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” il paragrafo 8.2.6.3.1.4. “Beneficiari” viene modificato come di seguito riportato:

*Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda (tale fascia di età tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda sarà applicata anche ai bandi emanati prima del 25 maggio 2016), in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola **non piu' di 24 mesi** ~~non piu' di 12 mesi~~ prima della data di presentazione della domanda e risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.*

Effetti previsti della modifica

Viene prevista la possibilità di accedere al Premio per i giovani che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non piu' di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda, anziché da non più di 12 mesi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

2: Modifica alla Misura 13 – aumento soglia minima di premio

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Dopo un triennio di applicazione della Misura 13 “Pagamento compensativo per le zone montane” del PSR 2014-2020, è stato possibile effettuare una prima valutazione sulle ricadute della misura, anche in rapporto all’attività amministrativa richiesta per concludere l’istruttoria di ogni singola domanda.

Da questa analisi è emerso che, nella media del triennio 2016-2018, le domande pervenute al di sotto dei 500 € rappresentano solamente il 2,50% della superficie totale a premio, per cui da un lato contribuiscono in modo irrilevante al raggiungimento degli obiettivi della misura, dall’altro richiedono un impegno amministrativo non proporzionale al premio erogato. Si ritiene pertanto opportuno rivedere la soglia minima di accesso al premio.

Descrizione delle modifiche proposte

In considerazione di quanto sopra, si propone di modificare come segue il testo della Misura 13 “Pagamento compensativo per le zone montane” al paragrafo 8.2.12.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità”:

L’indennità sarà concessa per ettaro di superficie agricola ai beneficiari che:

- *siano agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;*
- *operino e si impegnino a proseguire l’attività agricola in una zona montana nell’anno di presentazione della domanda di sostegno;*
- *abbiano superfici agricole nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;*
- *raggiungano un importo del premio annuo erogabile di almeno ~~200~~ 500 euro.*

Effetti previsti della modifica

La modifica proposta permetterà uno snellimento dell’attività amministrativa, consentendo una maggiore focalizzazione, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse economiche ancora disponibili, senza ridurre i benefici ambientali.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non sono previste modifiche sugli indicatori.

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La proposta di modifica è coerente con i contenuti dell’Accordo di Partenariato.

3: Storno di risorse dall'Operazione 4.1.2 all'Operazione 6.1.1

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica ha lo scopo di riequilibrare leggermente la dotazione all'interno della priorità 2, Focus Area 2B, spostando 1.550.000 € di spesa pubblica totale (di cui FEASR 668.360 €) dall'Operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende dei giovani agricoltori" a favore della 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori".

Si ritiene infatti che l'esigua disponibilità residua di risorse per la 4.1.2 faccia preferire un potenziamento della 6.1.1 (al fine di continuare a garantire un accesso al Premio di insediamento ai giovani che intendono insediarsi in questo periodo di programmazione, in risposta al fabbisogno 6 della Regione Piemonte "Incrementare il numero di aziende agricole gestite da giovani agricoltori" definito come molto rilevante dall'analisi SWOT del PSR), anziché una nuova azione sull'Operazione 4.1.2 medesima che avrebbe scarsa incisività sulla situazione delle aziende agricole.

Descrizione delle modifiche proposte

Per le motivazioni sopra descritte si propone uno spostamento di risorse pari a 1.550.000 € di spesa pubblica totale (di cui FEASR 668.360 €) dalla M4.1.2 a favore della M6.1.1, all'interno della medesima Focus Area 2B.

Effetti previsti della modifica

La modifica proposta contribuisce a favorire un accesso agevolato ai giovani che intendono insediarsi in questo periodo di programmazione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	910,00	875,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	86.000.000,00	84.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	52.000.000,00	50.450.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.260,00	1.300,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	54.500.000,00	56.050.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	54.500.000,00	56.050.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	54.500.000,00	56.050.000,00

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non ha effetti sulla congruenza con l'AdP.

4: Storni di risorse da diverse Operazioni a favore della Misura 13

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

NECESSITA' DI RISORSE PER LA MISURA 13

In seguito all'applicazione delle nuove regole introdotte con il PSR 2014 – 2020 a partire dall'annualità 2016, le domande dell'indennità compensativa sono approssimativamente incrementate da 4.500 a 7.500 per ogni bando, e l'impegno finanziario annuo è mediamente aumentato da 6.700.000 € a 16.500.000 € circa di spesa pubblica.

Inoltre, poiché le norme attuali hanno modificato la platea dei potenziali beneficiari, vietato l'applicazione di criteri di selezione e variato le modalità di calcolo dei premi, non è stato possibile quantificare inizialmente in modo preciso le esigenze finanziarie della Misura 13 per il periodo 2014 – 2020.

Attualmente a questa Misura sono complessivamente assegnati 60.000.000 € di spesa pubblica, impiegati sui bandi 2015 – 2019 con la seguente ripartizione:

Bando	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE 2014-2020
Fondi impegnati	3.200.000	16.993.090	17.531.695	15.000.000	7.275.214	60.000.000

Pur considerando la possibilità, inserita nel bando, di applicare una riduzione percentuale proporzionale dei premi nel caso in cui il loro ammontare superi le risorse stanziato, mettere in pratica tale procedura con la dotazione finanziaria attualmente disponibile per la campagna 2019 significherebbe abbattere i contributi erogati del 60%, il che vanificherebbe la finalità dell'erogazione dell'indennità e la misura perderebbe significativamente la sua efficacia ambientale. Infatti, tale misura incentiva l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili compensando i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio delle zone soggette a vincoli naturali, al fine di prevenire l'abbandono del territorio.

Pertanto, al fine di mantenere l'efficacia della Misura e di conseguenza i benefici ambientali anche per il 2019, si pone la necessità di reperire i fondi mancanti per integrare le risorse finanziarie a disposizione, portandole così ad un importo equivalente a quello stanziato nel 2018, ossia 15.000.000 € di spesa pubblica.

Queste somme saranno reperite in parte attingendo alle economie derivanti dalle istruttorie sui bandi 2015-2018 della Misura 13, ed in parte stornandole da altre Operazioni (spostamento complessivo di 6.280.000 € di spesa pubblica cofinanziata).

OPERAZIONI CHE CEDONO RISORSE ALLA MISURA 13

Misura 4 – Operazione 4.3.2 – FA 2A

Con i due bandi aperti nel 2016 sono stati stanziati per questa Operazione 8.700.000 € di spesa pubblica, destinati ad opere di ripristino di strade e acquedotti rurali, e sono stati finanziati 60 progetti; dal budget inizialmente disponibile erano stati accantonati 800.000 € riservati a

trascinamenti del PSR 2007 – 2013 (Misura 125.3.1 e 125.3.2), non più necessari. Lo storno di tali risorse non modifica comunque gli obiettivi strategici dell'Operazione.

Misura 4 – Operazione 4.3.4 – FA 2A

Con questa operazione sono state finanziate le infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali; sono stati attivati tre bandi, due dei quali per le foreste e uno per gli alpeggi. Complessivamente sono stati stanziati 18.200.000 € di spesa pubblica.

Dalle istruttorie del bando relativo alle piste pastorali sono state accertate economie significative, al momento quantificabili in 1.000.000 €; alla luce delle lunghe tempistiche di realizzazione di questo tipo di investimenti, non si ritiene opportuno aprire ulteriori bandi.

Misura 7 – Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 – FA 6B

L'inserimento nel PSR delle operazioni 7.2.1 e 7.4.1, proposto al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28/10/2016, è stato approvato con Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23/02/2017. L'attuale dotazione finanziaria è pari complessivamente a 16,6 Meuro di spesa pubblica (8,3 Meuro sulla 7.2.1 ed 8,3 Meuro sulla 7.4.1).

Secondo quanto previsto dal PSR, le borgate oggetto degli interventi dovevano obbligatoriamente essere inseriti all'interno dei piani di sviluppo dei Comuni finanziati dall'Operazione 7.1.1.

Molte delle borgate indicate nei "Piani di sviluppo" di cui all'operazione 7.1.1 quali "necessitanti di interventi riconducibili alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1" non rispettano i requisiti minimi di ammissibilità - quali presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati) - in quanto, come peraltro previsto dal bando dell'Operazione 7.1.1, molte Unioni Montane hanno inserito nella loro "pianificazione" sia "borgate" in possesso dei citati requisiti, sia "borgate" chiaramente prive dei medesimi.

Il numero di borgate indicate nei "Piani di sviluppo" quali "necessitanti di interventi riconducibili alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1" e che rispettino i richiamati requisiti minimi di ammissibilità è risultato essere di gran lunga inferiore rispetto alle attese.

In considerazione di quanto sopra, la dotazione finanziaria (spesa pubblica) del bando pubblico per le operazioni 7.2.1 e 7.4.1 è stata stabilita in 12 Meuro (di cui indicativamente 6 Meuro sull'operazione 7.2.1 e 6 Meuro sull'operazione 7.4.1), pari a circa 3/4 della dotazione complessiva delle misure. Nel mese di settembre 2018 è stato emanato il bando che si è chiuso a fine anno; l'istruttoria (fase preliminare) delle domande pervenute si è conclusa il 29 maggio 2019. Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro il mese di settembre 2022.

Considerate le lunghe tempistiche di attuazione degli interventi, l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione, nonché il fatto che simili tipologie di intervento siano finanziabili sia tramite i GAL sia attraverso l'Operazione 16.7 (aree interne) di prossima apertura, si ritiene di destinare le risorse ancora disponibili sulle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1, pari a 4,38 Meuro di spesa pubblica (di cui indicativamente 2,19 Meuro sulla 7.2.1 e 2,19 Meuro sulla 7.4.1) alla Misura 13.

Misura 7 – Operazione 7.6.2 – FA 6B

All'operazione sono attualmente assegnati 100.000 €, destinati alla stesura di manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici.

Poiché la maggior parte dei GAL piemontesi ha, nel tempo, promosso la pubblicazione di analoghi manuali, è venuta meno la necessità di riproporre l'iniziativa.

Descrizione delle modifiche proposte

Per le motivazioni sopra descritte si propongono i seguenti spostamenti di fondi dalle Operazioni citate alla Misura 13, per un importo complessivo di 6.280.000 € di spesa pubblica cofinanziata (di cui 2.707.936 € di quota FEASR), così ripartiti:

FOCUS AREA	OPERAZIONE	SPESA PUBBLICA			FEASR		
		TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA	TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA
2A	4.3.2	10.450.000	- 800.000	9.650.000	4.506.040	-344.960	4.161.080
2A	4.3.4	18.550.000	- 1.000.000	17.550.000	7.998.760	-431.200	7.567.560
6B	7.2.1	8.300.000	- 2.190.000	6.110.000	3.578.960	-944.382	2.634.632
6B	7.4.1	8.300.000	- 2.190.000	6.110.000	3.578.960	-944.382	2.634.632
6B	7.6.2	100.000	- 100.000	0	43.120	-43.120	-
4A	13.1	60.000.000	6.280.000	66.280.000	25.872.000	2.707.936	28.579.936
		TOTALE	0			0	

Effetti previsti della modifica

Una più efficiente ripartizione delle risorse consentirà alla Regione Piemonte di finanziare le 7.500 domande previste per il bando 2019 della Misura 13 con il medesimo budget del 2018, applicando una minima riduzione percentuale dei premi, poco significativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	30.500.000,00	28.700.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	265.700.000,00	263.450.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	124.500.000,00	122.700.000,00

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	33,00	24,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	33,00	24,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	35,00	34,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	150.000,00	150.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	40.698.000,00	36.218.000,00

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	80.000,00	80.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	60.000.000,00	66.280.000,00

Dal momento che si tratta di indennità annuali che insistono sempre sulle medesime superfici e vengono conteggiate per una sola annualità, gli ettari restano invariati.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta di modifica è coerente con i contenuti dell'Accordo di Partenariato.

5: Rimodulazione Focus Area interna alla Misura 16

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A) Storno di risorse tra Operazioni della Misura 16

Operazione 16.1.1

Nel corso della programmazione 2014-2020 è stato aperto un bando su tutte le Focus Area relativo all'Operazione 16.1.1 che finanzia la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione e la concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale. Il bando, articolato in due fasi (Azione 1, che finanzia il setting up dei GO; Azione 2, che finanzia l'attività dei GO) è tuttora in istruttoria; ha riscontrato, per quel che riguarda il settore agricolo, un successo oltre le aspettative, con la presentazione, nell'Azione 1, di 124 progetti, di cui solo 55 selezionati per la presentazione della progettazione esecutiva; attualmente sono in istruttoria, per l'ammissione a finanziamento all'interno dell'Azione 2, 55 domande di sostegno con una richiesta di sostegno che supera di circa 3 volte i fondi stanziati. Si tratta di proposte di elevata qualità (nell'Azione 1, le 55 domande di sostegno avevano tutte un punteggio pari o superiore a 70 punti su un massimo di 100). Date le dimensioni finanziarie medie dei progetti, le risorse disponibili sull'Azione 2 (ca. 10 Meuro), attualmente permetterebbero l'ammissibilità a finanziamento di ca. 18 GO.

Stante la situazione qui sopra descritta in termini di numerosità e qualità delle proposte presentate, il valore strategico dei GO del PEI, l'avvicinarsi al periodo finale della programmazione dei fondi (che rende di difficile praticabilità l'apertura di un nuovo bando destinato a finanziare progetti di lungo periodo), si ritiene giustificata una modifica che determini l'aumento delle risorse sull'Operazione per permettere il finanziamento di un numero maggiore di progetti definitivi.

Operazione 16.2.1

L'Operazione 16.2.1 prevede un'Azione 3 "Progetti pilota nelle filiere agricole" intesa a finanziare progetti di cooperazione relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nelle filiere agricole. Su tale Azione non è ancora stato emanato alcun bando. Una recente riflessione interna agli uffici regionali ha portato alla seguente considerazione: la 16.2.1 finanzierebbe progetti non troppo dissimili dalla tipologia di interventi finanziati con la 16.1.1 (anch'essi progetti di cooperazione, che possono essere relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie; sulla 16.1.1, 42 progetti preliminari presentati su 124 totali sono peraltro proprio stati presentati sulla FA 3A "Filiere", la più numerosa tra le 12 FA su cui la 16.1.1 è attiva), con tuttavia una differenza significativa: i progetti innovativi sulla 16.2.1, non facendo parte dei GO (che in Regione Piemonte sono limitati alla 16.1.1) non potrebbero beneficiare del "valore aggiunto" derivante dalla partecipazione al PEI AGRI. Pertanto, parrebbe opportuno concentrare le risorse destinate a finanziare attività innovative su un'Operazione più interessante da un punto di vista strategico quale la 16.1.1, che assicura ai soggetti piemontesi il collegamento a un partenariato europeo.

Operazione 16.3.1

Per ciò che riguarda l'Operazione 16.3.1 (organizzazione di processi di lavoro comuni e di servizi di turismo rurale) per la quale, a oggi, non è stato aperto alcun bando, si evidenziano i seguenti aspetti/criticità: l'Operazione finanzia interventi che, a livello regionale, sono già presenti in numerosi Gruppi d'Azione Locale (l'operazione 16.3.1 è prevista in 12 GAL piemontesi su 14 – ca. il 90% dei casi); essa ha una ridotta dotazione finanziaria sul PSR della Regione Piemonte, la più bassa tra tutte le operazioni della Misura 16, pari a ca. il 3% della dotazione complessiva della Misura; inoltre prevede lunghe tempistiche di realizzazione dei progetti (sette anni di durata massima secondo quanto stabilito nella scheda dell'operazione): tali aspetti, se accostati ai lunghi tempi per l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno sperimentati sui Bandi della Misura 16 sinora emanati (a loro volta legati alla complessità amministrativa nella gestione di domande di sostegno caratterizzate da partenariati complessi, gruppi di cooperazione numerosi ed eterogenei, progettualità in gran parte immateriale, durata pluriennale delle proposte presentate) e alla necessità di razionalizzare la gestione amministrativa del PSR negli ultimi anni di programmazione, suggeriscono di azzerare la dotazione finanziaria su tale operazione spostandola su un'altra Operazione della stessa Misura, quale è la 16.1.1, che non presenti tali criticità.

B) Rimodulazione Focus Area interna all'Operazione 16.1.1

Nel corso della programmazione 2014-2020 è stato aperto un bando su tutte le Focus Area relativo all'Operazione 16.1.1 che finanzia la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione e la concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale. Il bando, articolato in due fasi (Azione 1, che finanzia il setting up dei GO; Azione 2, che finanzia l'attività dei GO) è tuttora in istruttoria; ha riscontrato, per quel che riguarda il settore agricolo, un successo oltre le aspettative, con la presentazione, nell'Azione 1 di 124 progetti; attualmente sono in istruttoria, per l'ammissione a finanziamento all'interno dell'Azione 2, 55 domande di sostegno con una richiesta di sostegno che supera di circa 3 volte i fondi stanziati.

L'analisi delle domande in istruttoria mostra come i progetti di innovazione si siano concentrati prevalentemente sulle Focus Area 3A (23 progetti) e 4B (14 progetti); tutte le FA sono comunque rappresentate con almeno 1 progetto (3B, 5A, 5D, 6B) a eccezione della FA 5E; nel complesso, sulle priorità ambientali, sono presenti 23 progetti (ca. il 40% del totale).

Secondo quanto suggerito dalle *Guidelines on Programming for Innovation and the Implementation of the EIP for Agricultural Productivity and Sustainability*, cap. 9.3 *Organisation of calls for proposals*, il bando è stato aperto su tutte le Focus Area, con la previsione di stilare un'unica graduatoria, basata unicamente sulla valutazione della qualità progettuale, indipendentemente dalla FA di riferimento.

Stante le FA su cui si sono concentrate le proposte progettuali presentate, a conclusione dei lavori della commissione di valutazione, si può affermare che la ripartizione attuale delle risorse tra FA della 16.1.1 non permette di finanziare i migliori progetti inseriti nella graduatoria provvisoria. È necessario, prima dell'ammissione a finanziamento delle proposte, avere una distribuzione delle risorse tra FA capiente a sufficienza per permettere il finanziamento delle proposte di più elevata qualità, selezionate secondo i meccanismi previsti nella scheda di Operazione.

Il medesimo ragionamento si applica alla parte forestale dell'Operazione 16.1.1, per la quale al momento sono stati emanati due bandi, nel 2016 e nel 2018, con una dotazione pari a 1 Meuro di spesa pubblica per ciascun bando, secondo le stesse modalità del settore agricolo; mentre il primo

bando ha terminato l'istruttoria per entrambe le fasi, per il secondo bando si è conclusa la presentazione delle domande per la fase 1; sono state presentate 5 domande, di cui 3 ammissibili, a valere su 3 Focus Area (2A, 3A e 5C).

Descrizione delle modifiche proposte

A) Si propone di utilizzare la dotazione finanziaria attualmente presente sull'Operazione 16.2.1, Azione 3, pari a 1.080.000 € di spesa pubblica (di cui 465.696 € quota FEASR) e sull'Operazione 16.3.1, pari a 1.400.000 € di spesa pubblica (di cui 603.680 € quota FEASR) trasferendo tali risorse, per un ammontare complessivo di 2.480.000 € di spesa pubblica (di cui 1.069.376 € quota FEASR), sulla dotazione dell'Operazione 16.1.1.

B) Si tratta di una modifica esclusivamente finanziaria interna all'operazione 16.1.1, che ricalibra le Focus Area così da rendere tale distribuzione aderente alla ripartizione risultante dalla graduatoria di merito (istruttoria non ancora conclusa ma in fase di completamento). La presente modifica tiene conto, inoltre, dell'aumento di risorse proposto con la modifica di cui alla lettera A).

Si sottolinea che tale ripartizione, non essendo ancora conclusa l'istruttoria, è indicativa, sulla base dello stato dell'arte dell'esame delle domande di sostegno in corso. Eventuali ulteriori modifiche derivanti dalla conclusione di tale istruttoria, per le motivazioni sopra riportate, potrebbero essere apportate, prima della presentazione ufficiale delle modifiche da parte dell'Autorità di Gestione.

Focus area	Budget attuale operazione 16.1.1	Proposta rimodulazione 16.1.1	Delta
2A	1.024.000,00	2.129.892,69	1.105.892,69
3A	6.475.000,00	5.849.600,52	-625.399,48
3B	60.000,00	147.192,37	87.192,37
4A	420.000,00	1.404.465,14	984.465,14
4B	2.400.000,00	2.747.902,92	347.902,92
4C	620.000,00	563.146,84	-56.853,16
5A	265.000,00	631.961,37	366.961,37
5C	1.070.000,00	1.106.257,35	36.257,35
5D	130.000,00	15.000,00	-115.000,00
5E	75.000,00	15.000,00	-60.000,00
6B	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
6C	300.000,00	738.580,80	438.580,80
Totale	12.899.000,00	15.379.000,00	2.480.000,00

A) e B) La rimodulazione delle Focus Area, sommata allo spostamento di risorse di cui alla lettera A), sempre interna alla Misura 16, comporta un aggiornamento della tabella finanziaria di cui al Capitolo 10 del PSR "Piano di finanziamento", della sola M16 come si seguito riportato:

M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) Modificato		
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%					1.692.028,80	2A	1.565.209,73	2A
							4.654.804,00	3A	4.385.131,74	3A
							25.872,00	3B	63.469,35	3B
							1.483.328,00	P4	2.033.330,02	P4
							114.268,00	5A	272.501,74	5A
							4.355.120,00	5C	3.905.058,17	5C
							56.056,00	5D	6.468,00	5D
							32.340,00	5E	6.468,00	5E
							5.631.472,00	6B	5.618.536,00	6B
						129.360,00	6C	318.476,04	6C	
Total						0	18.174.648,80		18.174.648,80	

Effetti previsti della modifica

Permettere il finanziamento di tutte le migliori proposte progettuali secondo la graduatoria derivante dalla selezione di merito (istruttoria non ancora conclusa ma in fase di completamento), sulla base dei criteri di selezione, indipendentemente dalla FA di riferimento; permettere il raggiungimento dell'obiettivo di output inizialmente stimato; concentrare le risorse per attività innovative su un'Operazione più interessante da un punto di vista strategico quale la 16.1.1, che assicura ai soggetti piemontesi il collegamento a un partenariato europeo, razionalizzando la gestione amministrativa del PSR negli ultimi anni di programmazione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 restano invariati.

Gli indicatori di output variano nel modo seguente:

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatori di output

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Giustificazione modifiche
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi dei PEI da finanziare	40,00	40,00	L'indicatore non viene modificato, nonostante l'aumento

				della dotazione. Questo perché la taglia media dei progetti si è rilevata superiore al preventivato. L'aumento delle risorse non garantirà il raggiungimento dell'obiettivo, ma permetterà di avvicinarsi significativamente.
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	89,00	80,00	Riduzione risorse finanziarie

Gli altri indicatori della priorità 1 non subiscono modifiche.

Dal momento che la misura 16 è trasversale alle diverse priorità, si modificano esclusivamente gli indicatori di output finanziari delle priorità 2, 3, 4, 5, 6 previsti per il 2014-2020, che variano come di seguito riportato:

Focus area	Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Giustificazione modifiche
2A	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.924.000,00	3.629.893,00	Rimodulazione finanziaria interna a M16
3A	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.795.000,00	10.169.600,00	
3B	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	60.000,00	147.192,00	
P4	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.440.000,00	4.715.515,00	
5A	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	265.000,00	631.961,00	
5C	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.100.000,00	9.056.257,00	
5D	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	130.000,00	15.000,00	
5E	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	75.000,00	15.000,00	
6B	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	13.060.000,00	13.030.000,00	
6C	M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	300.000,00	738.580,00	

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non ha effetti sulla congruenza con l'AdP.

6: Inserimento top up sull'Operazione 4.1.3

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il *Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*, sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria, prevede:

- all'art. 2, comma 1, lettera l) che le Regioni attuino sul proprio territorio misure di mitigazione della qualità dell'aria anche nel settore dell'agricoltura,
- all'art. 3, comma 1, lettera a) che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contribuisca con pari risorse all'attuazione degli impegni in ambito agricolo assunti da parte della Regione Piemonte.

Per dare attuazione a quanto sottoscritto, il Piemonte ha stanziato all'art. 14 della Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 recante "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*" l'importo di euro 2.000.000 da destinarsi ad ammodernamento di mezzi e strutture e ad altre iniziative in campo agricolo volte al miglioramento della qualità dell'aria. A tali risorse si andranno ad aggiungere ulteriori euro 2.000.000 di fondi nazionali, per un totale di 4 Meuro.

La Regione Piemonte ritiene l'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" la più adatta alle finalità dell'Accordo di cui sopra e pertanto ha stabilito di destinare l'intera cifra all'incremento della sua dotazione, a titolo di finanziamento nazionale integrativo.

Descrizione delle modifiche proposte

Nella Tabella 12 del PSR "Finanziamento nazionale integrativo", in corrispondenza della M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17), viene inserito l'importo complessivo di euro 4.000.000.

Il paragrafo 12.4 "M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)" viene inoltre così modificato:

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~*Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.*~~

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12, pari a 4 Meuro, verranno utilizzati per incrementare la dotazione dell'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" con la realizzazione di interventi conformi al testo della medesima Operazione e al Reg. (UE) 1305/2013.

Gli indicatori di output, target e performance vengono aggiornati nei capitoli 7 e 11 ,come descritto nella sezione "Impatto della modifica sugli indicatori"

Effetti previsti della modifica

Nell'ambito della Focus Area 5D, il sostegno sarà erogato tramite l'Operazione 4.1.3 "Interventi per riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera", che ha l'obiettivo di ottimizzare la filiera di gestione degli effluenti di allevamento e dei digestati, da cui si libera la quota più significativa dell'ammoniaca di origine agricola. Il maggior budget a disposizione renderà possibile un incremento nel numero di UBA allevate oggetto di riduzione dell'emissione ammoniacale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

L'obiettivo inizialmente fissato si è rilevato nettamente sottostimato alla luce dell'analisi dei primi bandi: con 12 Meuro si prevedeva di raggiungere 30.000 UBA, mentre il conteggio delle UBA delle aziende che hanno ricevuto il pagamento del primo bando ha permesso di raggiungere già oltre 80.000 UBA. Si ritiene pertanto opportuno aumentare il valore dell'obiettivo finale in maniera più che proporzionale, in modo da renderlo realistico.

Sulla base dell'analisi dei dati dei primi bandi e considerato l'elevato interesse per i progetti collettivi, che innalza sia l'importo che le UBA, si stima un importo di contributo richiesto medio ad azienda di 30.000 euro che coinvolge mediamente 400 UBA.

Pertanto si ritiene che complessivamente i valori degli indicatori dovrebbero essere così rivisti:

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4,4 e 4.3)	300,00	530,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	30.000,00	210.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	30.000.000,00	40.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	12.000.000,00	16.000.000,00

Inoltre dal momento che la dotazione pubblica complessiva del PSR varia a causa dell'aggiunta di fondi nazionali, si ritiene opportuno aggiornare anche l'indicatore di target T17, in questo modo:

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Valore obiettivo modificato 2023
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	30.000,00	210.000,00
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2,91	20,38

Per quanto riguarda invece l'impatto sugli indicatori di performance l'integrazione dei fondi nazionali, pari a 4 M €, viene inserita nella colonna b "Aggiustamento "top-up" del capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione".

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non ha effetti sulla congruenza con l'AdP.

7: Modifiche all'Operazione 8.3.1 – rimozione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ottobre 2017 è stata richiesta e successivamente approvata una modifica al PSR per l'Operazione 8.3.1 (Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) che ha introdotto le Unità di Costo Standard (UCS).

È stato necessario elaborare tali UCS in quanto le voci del prezzario 2016 si riferivano a condizioni ambientali medie e non esaustive delle realtà del territorio piemontese; in seguito al lavoro di revisione delle voci di prezzario, che si è concluso nel marzo 2019 con l'approvazione della Sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste", sono state previste nuove e più esaustive voci, riferite a condizioni ambientali e tecniche di tipo puntuale (comprehensive di manodopera, macchinari e attrezzature specifiche), tali voci non sono più correlabili alle precedenti voci del prezzario 2016 e di conseguenza non è più possibile aggiornare le voci di costo esposte nelle UCS elaborate e certificate nel 2017.

Una nuova elaborazione e certificazione di UCS correlate al Prezzario 2019 richiederebbe tempi non compatibili con le tempistiche dell'attuale periodo di programmazione (considerato anche il carattere stagionale degli interventi previsti da questa Operazione).

Considerato che ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, nella redazione dei progetti, a determinare i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, il permanere delle attuali UCS per i soli beneficiari privati lederebbe il principio di equità di trattamento dei beneficiari a favore di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Si propone quindi di escludere il ricorso all'utilizzo delle UCS quale metodo per il calcolo dell'importo del sostegno.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 8.3.1 viene così modificato al paragrafo 8.2.8.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

~~Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito appositamente incarico a IPLA spa.~~

~~La metodologia ha seguito le seguenti fasi:~~

- ~~• individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);~~
- ~~• definizione, per ciascun tipo di intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte 2016;~~
- ~~• definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:
o la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà);~~

~~o la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito);~~
~~o lo stadio di sviluppo del soprassuolo, che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);~~

- ~~• definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.~~

~~La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unita di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere~~ **L'importo del sostegno verrà quantificato in base** al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazione **e** di preventivi.

~~In entrambi i casi,~~ **Le** spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

~~I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.~~

Effetti previsti della modifica

Si prevede di ottenere un'attenuazione del rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi, con l'utilizzo di un prezzario attualmente completo e puntuale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

La modifica proposta non comporta impatti sugli indicatori attualmente approvati e vigenti.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di partenariato.

8: Modifiche all'Operazione 8.4.1 – rimozione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ottobre 2017 è stata richiesta e successivamente approvata una modifica al PSR per l'Operazione 8.4.1 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) che ha introdotto le Unità di Costo Standard (UCS).

È stato necessario elaborare tali UCS in quanto le voci del prezzoario 2016 si riferivano a condizioni ambientali medie e non esaustive delle realtà del territorio piemontese; in seguito al lavoro di revisione delle voci di prezzoario, che si è concluso nel marzo 2019 con l'approvazione della Sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste", sono state previste nuove e più esaustive voci, riferite a condizioni ambientali e tecniche di tipo puntuale (comprendenti di manodopera, macchinari e attrezzature specifiche), tali voci non sono più correlabili alle precedenti voci del prezzoario 2016 e di conseguenza non è più possibile aggiornare le voci di costo esposte nelle UCS elaborate e certificate nel 2017.

Una nuova elaborazione e certificazione di UCS correlate al Prezzoario 2019 richiederebbe tempi non compatibili con le tempistiche dell'attuale periodo di programmazione (considerato anche il carattere stagionale degli interventi previsti da questa Operazione).

Considerato che ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, nella redazione dei progetti, a determinare i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base dei prezzoari regionali aggiornati annualmente, il permanere delle attuali UCS per i soli beneficiari privati lederebbe il principio di equità di trattamento dei beneficiari a favore di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Si propone di escludere il ricorso all'utilizzo delle UCS quale metodo per il calcolo dell'importo del sostegno.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 8.4.1 viene così modificato al paragrafo 8.2.8.3.3.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

~~Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5~~

~~lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposto incarico a IPLA spa.~~

~~La metodologia ha seguito le seguenti fasi:~~

- ~~• individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);~~
- ~~• definizione, per ciascun tipo di intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzoario della Regione Piemonte 2016;~~
- ~~• definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:~~

~~o la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà);
o la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito);
o lo stadio di sviluppo del soprassuolo, che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);~~

- ~~• definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.~~

~~La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unita di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere **L'importo del sostegno verrà quantificato in base** al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazione di preventivi.~~

~~In entrambi i casi, Le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.~~

~~I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.~~

Effetti previsti della modifica

Si prevede di ottenere un'attenuazione del rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi, con l'utilizzo di un prezzario attualmente completo e puntuale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

La modifica proposta non comporta impatti sugli indicatori attualmente approvati e vigenti.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di partenariato.

9: Modifiche all'Operazione 8.5.1 – rimozione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ottobre 2017 è stata richiesta e successivamente approvata una modifica al PSR per l'Operazione 8.5.1 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) che ha introdotto le Unità di Costo Standard (UCS).

È stato necessario elaborare tali UCS in quanto le voci del prezzario 2016 si riferivano a condizioni ambientali medie e non esaustive delle realtà del territorio piemontese; in seguito al lavoro di revisione delle voci di prezzario, che si è concluso nel marzo 2019 con l'approvazione della Sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste", sono state previste nuove e più esaustive voci, riferite a condizioni ambientali e tecniche di tipo puntuale (comprehensive di manodopera, macchinari e attrezzature specifiche), tali voci non sono più correlabili alle precedenti voci del prezzario 2016 e di conseguenza non è più possibile aggiornare le voci di costo esposte nelle UCS elaborate e certificate nel 2017.

Una nuova elaborazione e certificazione di UCS correlate al Prezzario 2019 richiederebbe tempi non compatibili con le tempistiche dell'attuale periodo di programmazione (considerato anche il carattere stagionale degli interventi previsti da questa Operazione).

Considerato che ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, nella redazione dei progetti, a determinare i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, il permanere delle attuali UCS per i soli beneficiari privati lederebbe il principio di equità di trattamento dei beneficiari a favore di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Si propone di escludere il ricorso all'utilizzo delle UCS quale metodo per il calcolo dell'importo del sostegno.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 8.5.1 viene così modificato al paragrafo 8.2.8.3.4.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

~~Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa. La metodologia ha seguito le seguenti fasi:~~

- ~~• individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);~~
- ~~• definizione, per ciascun tipo di intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte 2016;~~
- ~~• definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:~~

~~o la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
o la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
o lo stadio di sviluppo del soprassuolo, che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);~~

~~• definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.~~

~~La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unita di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").~~

~~Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere~~ **L'importo del sostegno verrà quantificato in base** al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazione **e** di preventivi.

~~In entrambi i casi,~~ **Le** spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

~~I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.~~

Effetti previsti della modifica

Si prevede di ottenere un'attenuazione del rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi, con l'utilizzo di un prezzario attualmente completo e puntuale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

La modifica proposta non comporta impatti sugli indicatori attualmente approvati e vigenti.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di partenariato.

10: Modifiche al Capitolo 18 e agli allegati al PSR - rimozione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della rimozione dei costi standard per le Operazioni 8.3 (prevenzione dei danni alle foreste), 8.4 (ripristino dei danni alle foreste) e 8.5 (investimenti per resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali), è necessario modificare il paragrafo 18.2 del PSR eliminando i riferimenti a tali Operazioni e ai relativi documenti per la metodologia di calcolo, nonché per la certificazione.

Di conseguenza è necessario stralciare gli allegati al PSR “Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20” e “Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20”.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 18.2 relativo al calcolo dei costi standard, a partire dal terzo capoverso, viene così modificato:

(...)

In relazione all'introduzione di costi standard, si precisa che questi riguarderanno le seguenti misure e tipi di operazioni:

- M01 - tipo di operazione 1.1.1 (formazione per il settore agricolo e per il settore forestale);
- M02 - tipo di operazione 2.3.1 (formazione dei consulenti);
- M04 (investimenti), tipo di operazione 4.3.4 (infrastrutture di accesso e gestione delle risorse forestali);
- M08 (foreste), tipi di operazioni 8.1.1 (imboschimento), ~~8.3.1 (prevenzione dei danni alle foreste), 8.4.1 (ripristino dei danni alle foreste), 8.5.1 (investimenti per resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali)~~ e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste);
- M16, limitatamente al costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale.

Per la M01 e 02, ~~nonché per le operazioni 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1,~~ viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, redatta da Ipla, nonché la certificazione realizzata dalla Società Liguria Ricerche s.p.a.

Analogamente, per le operazioni 4.3.4 e 8.6.1, si allega la documentazione relativa alla metodologia di calcolo; viene inoltre allegata la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Regionale in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 62, comma 2, del Reg. (UE) 1305/2013.

Anche per l'operazione 8.1.1 viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino.

Per la Misura 16 viene altresì allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo e la corrispondente certificazione, redatta dall'Università degli Studi Di Torino, Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari.

Inoltre, in relazione alla sovvenzione forfettaria prevista per l'Operazione 16.1.1, Azione 1, viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione realizzata dal medesimo Dipartimento dell'Università di Torino.

Vengono inoltre stralciati gli allegati al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20" e "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20".

Effetti previsti della modifica

Il testo del paragrafo 18.2 viene aggiornato in base all'eliminazione dei costi standard per le operazioni in oggetto; vengono inoltre stralciati gli allegati al PSR non più pertinenti.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

TABELLA RIEPILOGATIVA MODIFICHE FINANZIARIE

FOCUS AREA	OPERAZIONE	SPESA PUBBLICA			FEASR		
		TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA	TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA
2A	4.3.2	10.450.000,00	- 800.000,00	9.650.000,00	4.506.040,00	- 344.960,00	4.161.080,00
2A	4.3.4	18.550.000,00	- 1.000.000,00	17.550.000,00	7.998.760,00	- 431.200,00	7.567.560,00
6B	7.2.1	8.300.000,00	- 2.190.000,00	6.110.000,00	3.578.960,00	- 944.328,00	2.634.632,00
6B	7.4.1	8.300.000,00	- 2.190.000,00	6.110.000,00	3.578.960,00	- 944.328,00	2.634.632,00
6B	7.6.2	100.000,00	- 100.000,00	-	43.120,00	- 43.120,00	-
4A	13.1	60.000.000,00	6.280.000,00	66.280.000,00	25.872.000,00	2.707.936,00	28.579.936,00
2B	4.1.2	52.000.000,00	- 1.550.000,00	50.450.000,00	22.422.400,00	- 668.360,00	21.754.040,00
2B	6.1.1	54.500.000,00	1.550.000,00	56.050.000,00	23.500.400,00	668.360,00	24.168.760,00
Multi	16.1.1	12.899.000,00	2.480.000,00	15.379.000,00	5.562.048,80	1.069.376,00	6.631.424,80
5C	16.2.1	6.030.000,00	- 1.080.000,00	4.950.000,00	2.600.136,00	- 465.696,00	2.134.440,00
2A	16.3.1	1.400.000,00	- 1.400.000,00	-	603.680,00	- 603.680,00	-

11: Correzione refuso Operazione 10.1.7 - Azione 2, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del

Reg. (UE) n. 1305/2013

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A fini di chiarezza, si ritiene utile correggere il refuso rilevato nel testo dell'Operazione 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema" - Azione 2 "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica" della vigente versione del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

Nel testo dell'Operazione 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema" il paragrafo 8.2.9.3.7.1. "Descrizione del tipo di intervento", a pagina 612 (Azione 2 "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica"), viene modificato come di seguito riportato:

*"Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di **10 m** ~~10 cm~~"*

Effetti previsti della modifica

Viene definita con chiarezza la larghezza minima richiesta di ciascuna parcella o fascia marginale.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.